



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
MOBILITA' SOSTENIBILE

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO,
GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE
E DELLE POLITICHE INTEGRATE PER
LA SICUREZZA I CONTROLLI E LA
PREVENZIONE SISMICA

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA
PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI INTERVENTI
ANTISISMICI (*RAFFORZAMENTO LOCALE,
MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE*) SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E
DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI LA CUI
FUNZIONALITA' DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME
RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITA' DI
PROTEZIONE CIVILE, DI CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETT. b)
DEL D.C.D.P.C. del 03/04/2026 (rep. 1149) – G.U. n.119 del
25/05/2026.**

IMPORTO TOTALE € 5.907.165,66

ALLEGATO A



1. PREMESSE	3
2. RISORSE FINANZIARIE E DESTINAZIONE	3
3. SOGGETTI AMMISSIBILI	4
4. INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI A CONTRIBUTO	4
5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
6. CAUSE DI ESCLUSIONE	5
6.1. DEFINITE DAL D.C.D.P.C. 3 aprile 2026	5
6.2. DEFINITE DALLA REGIONE BASILICATA.....	5
7. CRITERI DI PRIORITA'	5
7.1. DEFINITI DAL D.C.D.P.C. 3 aprile 2026	5
7.2. DEFINITI DALLA REGIONE BASILICATA.....	6
8. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	6
9. SPECIFICHE MINIME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	7
10. SPECIFICHE SUI CONTRIBUTI DEGLI INTERVENTI.....	9
11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	11
12. GRADUATORIE INTERVENTI AMMISSIBILI	12
13. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE	13
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
15. TUTELA DELLA PRIVACY	13
16. MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA.....	13
17. DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA	13



1. PREMESSE

Con l'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, lo Stato ha istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico (di seguito Fondo art. 11), attivato attraverso l'emanazione di Ordinanze di Protezione Civile a cadenza annuale dal 2010 al 2016.

Con legge finanziaria 30 dicembre 2018, n. 145 è stato rifinanziato il triennio 2019-2021, disciplinato con la O.C.D.P.C. 20 maggio 2021, n. 780 (O.C.D.P.C. 780/2021). La successiva O.C.D.P.C. 24 marzo 2023, n. 978 ha disciplinato la programmazione 2022-2023.

Con legge finanziaria 30 dicembre 2021, n. 234, è stato rifinanziato il Fondo art. 11 per il periodo 2024-2029, disponendo la modifica delle procedure di presentazione dei programmi regionali e della modalità di trasferimento delle risorse (art. 1, comma 472), mantenendo inalterate le procedure in essere per la selezione degli interventi e le prescrizioni tecniche stabilite dall'ultima Ordinanza.

Il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 aprile 2026, pubblicato in *G.U.* il 25 maggio 2026, ripartisce tra le Regioni le nuove risorse destinate alle seguenti azioni di prevenzione non strutturale e prevenzione strutturale, secondo la seguente ripartizione:

- lett. a. studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (10,8 milioni di euro);
- lett. b. interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d'interesse strategico per finalità di protezione civile (87,2

2. RISORSE FINANZIARIE E DESTINAZIONE

Come definito nell'Allegato 2 - Tabella 1 del D.C.D.P.C. rep.1149 del 3 aprile 2026, il limite massimo delle risorse a disposizione della Regione Basilicata per le azioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), rispetto al quale redigere le proposte di piani di cui all'art.3 del medesimo Decreto, è pari a 6.027.720,06.

La Regione Basilicata, ai sensi dell'art.3 del D.C.D.P.C. del 3 aprile 2026, può prevedere l'utilizzo di una quota parte delle risorse a disposizione, fino al 2% della quota indicata nell'allegato 2 – Tabella 1 del Decreto, per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi.

Pertanto, le risorse assegnate per la programmazione delle risorse del presente avviso pubblico risultano pari a 5.907.165,66 €, al netto del 2%.

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di piano di interventi relativo alle azioni di cui all'art.2, comma 1, lett.b), redatta ai sensi di quanto indicato all'art.7.

Con apposita Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, si provvede all'assegnazione delle risorse alle regioni, sulla base delle proposte di piani di cui al comma 2, nei limiti degli importi massimali di cui all'allegato 2 e, con successivo Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile si provvede al trasferimento delle risorse alle regioni (art.2, comma 5 del D.C.D.P.C.).



In ottemperanza alle disposizioni definite dal D.C.D.P.C. 3 aprile 2026, si intende attivare un bando regionale per la definizione di una graduatoria di opere pubbliche (edifici ed infrastrutture) strategiche finalizzata all'attivazione di interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, per un importo complessivo pari a € **5.907.165,66**.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda di contributo i seguenti Enti pubblici proprietari di edifici pubblici strategici ed opere infrastrutturali strategiche:

- La Regione Basilicata;
- Le Province di Potenza e Matera;
- I Comuni della Regione Basilicata;
- Le Aziende Ospedaliere della Regione Basilicata;
- Le ASL della Regione Basilicata;

4. INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI A CONTRIBUTO

I contributi sono finalizzati all'esecuzione di interventi strutturali di **rafforzamento locale** o di **miglioramento/adeguamento sismico** o di **demolizione e ricostruzione**, secondo quanto prescritto dal D.C.D.P.C. 3 aprile 2026 (art.2 lett.b), su strutture e infrastrutture strategiche la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi a finanziamento su D.C.D.P.C. del 3 aprile 2026 art.2 lett.b):

- a) **Strutture /Infrastrutture strategiche** (di cui all'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3274 e alla D.G.R. n. 737 del 26 ottobre 2020 Allegato 1 - Elenco) ubicati nei comuni indicati in **Allegato 7 alla O.C.D.P.C. 978/2023** o con amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche vigenti, che determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie **S_{ag} non inferiore a 0,125 g**;
- b) **Strutture /Infrastrutture strategiche** (di cui all'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3274 e alla D.G.R. n. 737 del 26 ottobre 2020 Allegato 1 - Elenco) ubicati nei comuni fuori Allegato 7 ma con amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche vigenti, che determinino un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie (S_{ag}) non inferiore a 0,125 g;
- c) La **funzione strategica deve essere indicata nel Piano di Emergenza Comunale** (o sovraordinato) approvato e l'attribuzione deve essere vigente alla data di presentazione dell'istanza;
- d) di **proprietà pubblica**;



e) per i quali sono disponibili **gli indici di rischio sismico (α_{SLV} e α_{SLD}) ottenuti a seguito di verifica tecnica** svolta in accordo con la vigente normativa o preesistenti (da convertire se da O.P.C.M. 3274/2003).

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1. DEFINITE DAL D.C.D.P.C. 3 aprile 2026

Non sono ammissibili a finanziamento strutture e infrastrutture:

- a) **Privi della verifica tecnica** ai sensi dell'art.2 c.3 O.P.C.M. 3274/2003;
- b) Con valori dell'indice di rischio α (**rapporto capacità/domanda**) $\geq 0,80$;
- c) **Ricadenti** in aree a rischio idrogeologico in **zona R4 non delocalizzabili** (art.7 co.6);
- d) **Edifici o opere collabenti** (art.7 co.6);
- e) **Edifici o opere la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lett.b)** (art.7 co.6);
- f) **Realizzati dopo il 1984**, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole (art.7 co.7 lett.a);
- g) **Oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984**, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione del presente decreto (25/05/2026 G.U. n.119) (art.7 co.7 lett.b);
- h) che **usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità** (interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione) (art.7 co.7 lett.c);

6.2. DEFINITE DALLA REGIONE BASILICATA

- a) presentate con modalità difformi e/o oltre i termini stabiliti dal presente bando;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati nel presente bando;
- c) relative a edifici o opere infrastrutturali che non risultino di proprietà pubblica;
- d) mancata sottoscrizione con firma digitale dell'istanza e/o istanza incompleta dei dati che contribuiscono a definire i criteri di priorità e l'entità del finanziamento;

In virtù del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni, si attiveranno, nei termini di legge, le procedure di soccorso istruttorio volto al superamento delle carenze riscontrate e alla verifica finale dell'ammissibilità dell'istanza.

7. CRITERI DI PRIORITA'

7.1. DEFINITI DAL D.C.D.P.C. 3 aprile 2026

Sono da considerarsi fattori prioritari nella formazione dell'elenco di merito:



- a) **Presenza di una progettazione almeno di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di riduzione del rischio sismico (art.7, co.1).**

7.2. DEFINITI DALLA REGIONE BASILICATA

Sono da considerarsi fattori prioritari nella formazione dell'elenco di merito le seguenti fattispecie:

- a) Edifici di gestione dell'emergenza individuati nei piani di protezione civile comunali o sovraordinati (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.- Dicomac, Centri di Ricovero, Centri di accoglienza, aree di raccolta, etc...);

- b) **Non aver beneficiato di un contributo** (art.2, co.1 lett.b) per la realizzazione di interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, di cui all'art.11 della L. n.77/2009, su strutture/infrastrutture di interesse strategico **in una delle precedenti annualità del programma settennale**, compresa l'O.C.D.P.C 675/2020, ovvero ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.780/2021, e delle O.C.D.P.C. n.780/2021 e O.C.D.P.C. n.978/2023

Nel caso in cui l'Ente sia stato destinatario di provvedimenti di revoca, regionali o statali, relativi a finanziamenti concessi nell'ambito di precedenti Ordinanze, lo stesso non potrà usufruire della relativa priorità.

- c) Approvazione del **progetto esecutivo** validato ai sensi del D.lgs 36/2023 dell'intervento di riduzione del rischio sismico (rafforzamento locale, miglioramento/adeguamento sismico o sostituzione edilizia);
- d) valore dell'indice di rischio α_{SLV} e, in caso di pari merito, sulla base del valore dell'indice α_{SLD} , in ogni caso inferiori a 0,8;
- e) priorità agli edifici ubicati nei Comuni in zona ad alta sismicità (zone 1a – 1b) con valori di $0.275 \leq a_g \leq 0,300$ g (L.R. 7 giugno 2011, n.9 - Allegato I – Nuova classificazione sismica);
- f) priorità agli edifici ubicati nei Comuni zone a media sismicità (zone 2a - 2b) con valori di $0.225 \leq a_g \leq 0,250$ g (L.R. 7 giugno 2011, n.9 - Allegato I – Nuova classificazione sismica);
- g) priorità agli edifici ubicati nei Comuni zone a media sismicità (zone 2c – 2d) con valori di $0.175 \leq a_g \leq 0,200$ g (L.R. 7 giugno 2011, n.9 - Allegato I – Nuova classificazione sismica);

8. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Sulla base di quanto definito al paragrafo 7, ai fini della definizione dell'elenco di priorità regionale per l'assegnazione del contributo a carico delle risorse D.C.D.P.C. 3 aprile 2026 art.2 comma 1 lett.b), si attribuiranno i seguenti punteggi:

RIF.	EDIFICI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	PUNTEGGIO
7.2.a	C.C.S., C.O.M., C.O.C. – Dicomac, Centri di Ricovero, Centri di accoglienza..	1
RIF.	Comune non beneficiario di contributo su O.C.D.P.C annualità precedenti	PUNTEGGIO
7.2. b		0,5
RIF.	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PUNTEGGIO
7.2.c	Progetto Esecutivo	0,75



7.1.a	Progetto di fattibilità tecnico - economica	0,5
RIF.	INDICE DI RISCHIO SISMICO	PUNTEGGIO
7.2.d	rapporto tra capacità e domanda $\alpha < 0,20$	3
	rapporto tra capacità e domanda $0,2 \leq \alpha \leq 0,6$	$3,6 - 6\alpha$
RIF.	CLASSIFICAZIONE SISMICA (L.R. 7 GIUGNO 2011, n.9- Allegato I)	PUNTEGGIO
7.2.e	Zona 1a-1b	1
7.2.f	Zona 2a-2b	0,75
7.2.g	Zona 2c- 2d	0,50

9. SPECIFICHE MINIME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta, i soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) gli interventi di **rafforzamento locale**, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 6 del D.C.D.P.C 3 aprile 2026, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso;
- b) gli interventi di **miglioramento/adeguamento sismico**, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento. I suddetti interventi devono rispettare le seguenti condizioni:
 - Gli interventi di **miglioramento sismico (NTC 18 – Cap.8.4.3- D.C.D.P.C. 3 aprile 2026 art.8 co.4)** devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda (ζE) più avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. ($\zeta E_{post} - \zeta E_{pre} \geq 20\% \zeta E_{pre}$);
 - Per gli interventi di **adeguamento sismico** le vigenti norme tecniche prevedono, **per le opere in classe d'uso IV, un valore minimo post-intervento dei rapporti capacità/domanda (ζE) pari all' 80%. (NTC 18 – Cap.8.4.3)**

I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali;
- c) gli interventi di **demolizione e ricostruzione in sito** (sostituzione edilizia) devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 10;



- d) gli interventi di **demolizione e ricostruzione fuori sito** (delocalizzazione) possono essere attuati solo se, ad invarianza di spesa, si raggiunga l'adeguamento sismico delle strutture, sia garantito un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza. Sul sito originario, rinvenuto dalla demolizione dell'edificio esistente, deve essere imposto un vincolo urbanistico di inedificabilità. Ricadono in tale fattispecie anche gli edifici ubicati in zona R4 ad altro rischio idrogeologico per i quali è obbligatorio l'intervento di delocalizzazione. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 10;
- e) gli interventi di **delocalizzazione senza demolizione** dell'edificio originario possono essere attuati solo se l'edificio originario è di interesse storico sottoposto a vincolo espresso ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 10;

Tutte le tipologie di intervento sopra indicate devono garantire un maggiore livello di sicurezza sismica dell'edificio originario ai sensi della vigente normativa tecnica (D.M. 17.01.2018).

Per gli interventi di **miglioramento/adeguamento sismico**, il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare **un'attestazione del raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi specificati al punto b).**

Inoltre, per gli interventi sugli edifici, **il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento**, secondo le modalità definite dalle «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi (Allegato 7 dell'Ordinanza) di cui all'art. 2, comma 9, e inviarle alla regione.

Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L'intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al successivo paragrafo 10.

Per gli interventi di **miglioramento sismico**, nel rispetto delle condizioni minime sopra indicate, il soggetto beneficiario è tenuto a verificare con il progettista incaricato ogni possibile soluzione che tenda ad ottenere l'adeguamento sismico della struttura secondo la vigente normativa tecnica o, quantomeno, il massimo valore dell'indice di rischio sismico tecnicamente ed economicamente raggiungibile con l'importo assegnato. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal D.P.R. n. 380/2001, inoltre il Comune è tenuto ad acquisire le preventive autorizzazioni/nulla osta/pareri previsti per legge e di competenza degli enti tutelari territoriali (ASL, SABAP-ABR, VIA, VAS, VVF, ...).

In caso di delocalizzazione della funzione strategica, il Comune si deve impegnare (con apposita deliberazione consiliare di adozione), ad allocare la funzione strategica all'interno del nuovo fabbricato a conclusione dei



lavori e ad aggiornare il proprio Piano di Emergenza comunale (e/o sovraordinato) curandone l'invio alla Regione per le attività di competenza (L.R. 25 del 17 agosto 1998; Linee Guida per la Pianificazione Comunale di Protezione Civile approvate con D.G.R. n.38/2016).

10. SPECIFICHE SUI CONTRIBUTI DEGLI INTERVENTI

Per gli interventi di cui al paragrafo 9, il **costo convenzionale di intervento** è determinato nella seguente misura massima (ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.C.D.P.C. 3 aprile 2026) riferito al volume lordo dell'edificio o ai mq di impalcato dell'infrastruttura soggetti ad interventi:

a) **rafforzamento locale**: 165 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 495 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b) **miglioramento sismico**: 247,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 742,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c) **demolizione e ricostruzione**: 330 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 990 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Si specifica che per interventi di adeguamento sismico verranno applicati i costi previsti alla lett.b) per miglioramento sismico.

Qualora contestualmente all'intervento di riqualificazione sismica dell'edificio si effettui anche l'efficientamento energetico dello stesso, il costo convenzionale, precedentemente riportato, è incrementato del 10% (art.9, co.3 del D.C.D.P.C.).

Il costo convenzionale è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita, collaudata e funzionante (finiture e impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali).

Ulteriori interventi, finiture e/o costi non previsti o eccedenti la quota finanziata, sono comunque a carico del soggetto beneficiario/attuatore.

In caso di progetto con importo superiore alla somma massima concedibile secondo il costo parametrico indicato all'art.9 del D.C.D.P.C. 3 aprile 2026, il soggetto proponente dovrà garantire la copertura della quota eccedente con fondi propri o altri fondi pubblici cumulabili.

Il contributo concesso a carico del Fondo nazionale, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato.

Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a **ZE** come definito dalle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:



- a) 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- b) 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- c) $[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di edifici, o comunque α_{SLV} qualora α_{SLD} non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Il suddetto costo massimo di intervento, stimato convenzionalmente, può essere rimodulato dall'Ente attuatore in sede di progettazione esecutiva, fermo restando il limite massimo del contributo concesso e la completezza delle opere come sopra descritte.

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, nel predisporre la proposta di Piano degli interventi, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili, di cui all'art. 9, comma 1 del D.C.D.P.C. 3 aprile 2026, nei seguenti casi:

- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in ragione delle rilevanti volumetrie delle costruzioni;
- per finanziare un numero maggiore di interventi:

In ogni caso, il contributo concedibile per ogni singolo intervento non può superare l'importo massimo di € 3.000.000,00 onnicomprensivo.

L'importo finanziato dal Fondo nazionale può essere integrato con ulteriori contributi a carico di fondi propri del soggetto beneficiario o concessi da altri Enti o soggetti privati, **ad esclusione dei finanziamenti dello Stato concessi per le medesime finalità** (interventi di adeguamento/miglioramento sismico, rafforzamento locale e ricostruzione). In tale caso, al fine di agevolare la verifica di finalizzazione dei fondi, le categorie dei lavori ed i relativi costi devono essere chiaramente indicate nel computo metrico estimativo e dovranno essere redatti QE separati oltre a quello generale.

A conclusione dei lavori le eventuali economie devono essere segnalate alla Regione, a cura del Responsabile del procedimento, la quale provvederà ad inviare le modalità di restituzione delle somme non spese.

L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della Regione (art.9, comma 2 del D.C.D.P.C.).

Nel caso di **nuove realizzazioni (demolizione e ricostruzione o delocalizzazione)**:

- qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento, si deve considerare il solo volume esistente;
- qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento, può essere considerato l'intero volume esistente;



- qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare nel calcolo è dato dal volume ricostruito maggiorato del 25%.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

In considerazione della necessità di garantire il tempestivo invio al Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri - della proposta di piano regionale di interventi relativo alle azioni di cui all'art.2, comma 1, lett.b) del D.C.D.P.C. 3 aprile 2026 entro il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (entro il 25 novembre 2026), come stabilito ai sensi dell'art.3 comma 2 del medesimo Decreto, le domande di partecipazione alla procedura per la formazione della proposta di piano finalizzata all'assegnazione dei contributi, redatte secondo il modello di cui all'Allegato B dell'Avviso, sono presentate, a pena di esclusione, **entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La candidatura è presentata esclusivamente in via telematica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo ufficio.prevenzionesismica@cert.regione.basilicata.it

Nell'oggetto della pec è riportata la seguente dicitura:

" ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI INTERVENTI ANTISISMICI (RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI LA CUI FUNZIONALITA' DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE, PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLE RISORSE DEL D.C.D.P.C. rep 1149 del 03/04/2026 – G.U. n.119 del 25/05/2026. IMPORTO TOTALE € 5.907.165,66."

Ogni Ente presenta richiesta di ammissione in graduatoria per un solo intervento (edificio pubblico o infrastruttura strategica).

A ciascuna domanda (Modello Domanda di contributo – **Allegato B** del presente avviso) è allegata:

- a) Copia della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 art.2, commi 3 e 4, e del D.M. 17.01.2018.;
- b) Le **schede di sintesi** delle verifiche tecniche di edifici e opere, all'**Allegato C** del presente avviso, riportante gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 art.2, commi 3 e 4 del D.M. 17.01.2018. Nel caso di verifiche eseguite ai sensi dell'O.P.C.M. n.3274, deve fornirsi ulteriore relazione, sottoscritta dal progettista, illustrante l'aggiornamento degli indici di rischio alle norme tecniche vigenti (NTC18- D.M. 17.01.2018)
- c) Una **scheda di rilevazione dell'intervento** –interventi di cui all'art.2, comma 1, lett.b) - **Allegato D- edifici** o **Allegato D –infrastrutture** del presente avviso;
- d) Eventuale copia del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica o Progetto Esecutivo e del relativo provvedimento amministrativo di approvazione (inclusi verbali di verifica e validazione);



- e) Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), in assenza di PFTE/PE, secondo quanto disciplinato dall'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 e dettagliato nell'Allegato I.7;
- f) Il CUP (Codice Univoco del Progetto) dell'intervento, come disposto all'art.7, comma 2 del D.C.D.P.C. (anche provvisorio, da trasformare in definitivo in caso di finanziamento, ove previsto ai sensi dell'art.11 della L. n.3 del 16 gennaio 2003);
- g) L'atto amministrativo di approvazione del Piano di Protezione Civile comunale o sovraordinato attestante che l'edificio oggetto della richiesta di finanziamento è considerato strategico (alla data dell'istanza), per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art., comma 3 dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n.3274, nonché eventuale individuazione dell'opera nell'analisi della Condizione Limite di Emergenza;
- h) Calcolo del contributo, ai sensi dell'art. 9 del D.C.D.P.C. 3 aprile 2026 (riportati al paragrafo 10 del presente Avviso), tenendo conto inoltre di quanto disposto all'art.8 comma 5, in caso di demolizione e ricostruzione, ed all'art.9 comma 5, in caso di contestuale efficientamento energetico;
- i) Dichiarazione d'impegno al cofinanziamento (se non contenuto nell'istanza, nel caso di importo delle opere non coperto dal contributo regionale) sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Ente e dal RUP;

12. GRADUATORIE INTERVENTI AMMISSIBILI

La Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile con Delibera di Giunta Regionale, in base alle istanze ricevute, formula la proposta di piano di edifici strategici e opere infrastrutturali ammissibili a contributo, ordinata in senso decrescente in base al punteggio ottenuto, secondo i criteri menzionati ai paragrafi 7 e 8.

La proposta di piano sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nel sito Internet istituzionale della Regione Basilicata e inviata dalla Regione Basilicata al Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con apposita Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, il Dipartimento provvede all'assegnazione delle risorse alle regioni, sulla base delle proposte di piano di cui al comma 2 del D.C.D.P.C. 3 aprile 2026, e con successivo Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile si provvede al trasferimento delle risorse alle regioni (art.3, comma 5 del D.C.D.P.C.).

La proposta di piano regionale è predisposta previa istruttoria tecnico-amministrativa ed economica dell'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive e delle Politiche Integrate per la Sicurezza. I Controlli e la Prevenzione Sismica della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile.

Nel corso della fase istruttoria, l'Ufficio regionale competente si avvale della facoltà di invitare i soggetti richiedenti a fornire chiarimenti, precisazioni o integrazioni che si rendessero, a suo giudizio, necessari.

Nel caso in cui le risorse siano inferiori al contributo spettante di cui all' art.9 del D.C.D.P.C. 3 aprile 2026 (rep.1149), l'ultimo intervento ammissibile nella proposta di piano potrà avvalersi della sola quota residua. In tale caso l'Ente Attuatore sarà tenuto a provvedere, tramite cofinanziamento, al raggiungimento della totale copertura finanziaria dell'intervento.



13. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del D.C.D.P.C. del 3 aprile 2026 rep.1149, il cronoprogramma procedurale degli interventi di cui al comma 1 del medesimo Decreto, è redatto dalle regioni sulla base del modello 6 dell'allegato 5, e prevede, tra le altre cose, il termine entro cui le regioni procedono a sottoscrivere gli atti per il rilascio del contributo agli enti beneficiari, nonché i termini di affidamento della progettazione degli interventi, o qualora presente la progettazione, la stipula del contratto, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, avente ad oggetto i lavori, che non potranno essere superiori a trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'art.3, comma 5, inerente il trasferimento delle risorse alle regioni.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa **Rosalia Marrese** funzionario tecnico **dell'Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive e delle Politiche Integrate la Sicurezza i Controlli e la Prevenzione Sismica della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile**. Ogni eventuale richiesta di informazioni sui contenuti del presente avviso potrà essere rivolta al responsabile del procedimento all'indirizzo di posta certificata ufficio.prevenzionesismica@cert.regione.basilicata.it

15. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui la Regione Basilicata verrà in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii.

16. MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA

Gli Enti Beneficiari dei presenti contributi mantengono la funzione strategica degli immobili finanziati con il presente Avviso, salvo modifiche del Piano di protezione Civile comunale o sovraordinato.

17. DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si applicano le direttive del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 aprile 2026 (rep.1149) – *G.U. n.119 del 25/05/2026*- le vigenti norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica (Nuove norme tecniche per le costruzioni – D.M. 17/01/2018 – NTC18 e relativa Circolare esplicativa n.7/2019 e ss.mm.ii.), nonché le disposizioni regionali e nazionali in materia.